# LO SCHEMA DI STATUTO PER LA BANCA D'ITALIA ESAMINATO DA FRANCESCO...

Francesco Scoti







# LO SCHEMA DI STATUTO

PER

# LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATO

DA

FRANCESCO SCOTI.

# LO SCHEMA DI STATUTO

PER

# LA BANCA D' ITALIA

ESAMINATO

DA

FRANCESCO SCOTI.



FIRENZE, 1864. — Tipografia Barbèra.



Il Senato del Regno compì il suo lavoro sulla Banca d'Italia, e le sorti del nostro più grande instituto di credito sono oramai fissate, per quanto almeno dipende da quel ramo del potere legislativo.

Così la Banca Nazionale Toscana, questa instituzione alla quale forse più che ad ogni altra di simil genere si legavano le affezioni, la stima, la prosperità del paese, è alla vigilia di sparire dalla faccia della terra, non solo nella sua forma esterna e materiale, ma nel suo spirito ancora e ne' suoi benefici effetti di utilità generale.

Educato fino dagli anni più teneri a liberi sentimenti e a libere parole, dirò schiettamente che io assisto con animo profondamente afflitto e scoraggiato a questa demolizione continua di ciò che ha dato prova di buono e che ha radice nei nostri costumi e nei nostri bisogni, per avventurarsi alla cieca in opere e instituzioni nuove, la bontà de' cui concepimenti è contrastata ed incerta, e più incerta ancora è la possibilità di vederle allignare praticamente ne' paesi ove esse sono impiantate, perchè l'impianto è un atto di superiore esterna volontà, emanato

non già come dicesi *a posteriori*, e come frutto di bisogni sentiti, ma concepito *a priori* per semplice forza creatrice della mente, o come calcolo di dinamica fra le provincie che già furono altrettanti Stati per disgrazia d'Italia.

Ma la parola d'ordine, l'idolo del giorno è ora la Unificazione; ed all'idea rappresentata da questo nome (che per dirla fra parentesi, non credo sia ancora ben definita) è permesso, anzi è lodato di tutto sacrificare, come lo fu già in Francia, alla *Dea Ragione*, ai tempi della Convenzione Nazionale. (E qui sia detto pur fra parentesi: *Si parva licet componere magnis.*)

In quanto a me però, liberale di antica data, imbevuto tuttora delle opinioni dominanti fra il liberalismo proscritto precedente al 1859, e non convertito al regime di libertà da argomenti desunti dalla moderna instituzione della Borsa, persisto a credere bonariamente che scopo delle politiche associazioni non sia già quello di essere a qualunque costo unificate, ma quello bensì di prosperare moralmente e materialmente; credo che la unificazione italiana, ragionevolmente intesa, ha da mirare a far convergere verso il nuovo Governo d'Italia i desiderii e gli affetti di tutti i popoli fra i quali l'Italia era prima disgraziatamente divisa; e ritengo per certo che a questo fine meglio contribuisca il soddisfare ai diversi bisogni che un lungo corso di storia e la natura stessa hanno fatto nascere fra di loro, anzichè calpestare questi bisogni e adequare violentemente le cose ai concetti della mente di chi governa, o agli usi, ai bisogni, ai capricci di una provincia, la quale formando una piccola minorità dello insieme, voglia, complice il governo, imporsi al complesso delle altre. Che se quel modo di unificazione o allivellamento alla Tarquinia è solo ingiusto

ma pur possibile sotto il dispotismo dei sultani o degli czar, non è possibile nè attuabile in paese retto a libere instituzioni, e che deve completare la indipendenza del suo territorio; poichè, dovendo esser pronto alla lotta con lo straniero, ha bisogno, non solo di aver libere le sue forze da interne resistenze, ma del concorso altresì e dello slancio della intiera nazione.

Questa è la mia opinione; ma torniamo alla Banca d'Italia e allo schema di Statuto uscito dalle deliberazioni del Senato, sul quale schema io intendo instituire un esame, a ciò spinto dal desiderio di giovare al paese per quanto le mie debolissime forze il permettono.

La tesi che imprendo a sostenere si è, che questo schema è in molte parti imperfetto, e che l'altro ramo del Parlamento dee riformarlo largamente onde la grande instituzione della Banca d'Italia corrisponda al fine supremo della prosperità generale del Regno.

Confuso oltre ogni dire da certi indizi che un mio precedente opuscolo sulla Relazione dell'Ufficio Centrale possa avere urtato qualche personaggio distinto, rispettabile sotto ogni rapporto e da me rispettato, dopo aver dichiarato di non aver mai avuto la minima intenzione di offendere alcuno, mi terrò più guardingo per lo avvenire, poichè non voglio in alcun modo dare ad una questione di principii l'apparenza meschina di questione personale; e ciò tanto più, perchè io non mi trovo in personali dissapori con chicchessia, non appartengo a partiti politici o a lotte scientifiche, nè voglio minimamente uscire dall'essere mio modestissimo di semplice commerciante. Avendo acquistato qualche pratica in materia di Banche, credo doverla mettere al servizio del paese, or che la occasione se ne presenta solenne; e questo è tutto per me.

Voglio altresì protestare contro la solita taccia di municipalismo, che possa venirmi gettata in viso. Dichiaro non parlare per vedute municipali. Confesso che molte idee sostenute dalla Commissione Toscana sono state sconfitte in Senato, e me ne dolgo, non già perchè fosser toscane, ma perchè credo quelle idee le vere, le giuste e le utili al generale interesse, or che si è creduto da altri dovere abbandonare il principio salutare della libertà delle Banche. Aggiungerò con uguale sincerità portare io opinione che in materia economica la Toscana sia più avanzata di altre parti d'Italia, e che il buono debba essere attinto dal vaso ove trovasi custodito, senza guardare se il vaso è piccolo o grande. Pur troppo il vantato progresso sociale è ancor tanto indietro, che spesso si fa più conto della vastità del vaso che della materia in lui contenuta. Un esempio ne abbiamo luminoso ai nostri giorni, in cui vediamo circondati da immensa aureola di gloria i Peel ed i Cobden per le riforme economiche da loro propugnate e ottenute in Inghilterra, mentre il modesto arcidiacono Bandini senese, che un secolo prima di loro pensò e fece le cose stesse in Toscana, sarebbe forse sconosciuto alla più parte degli stranieri, se non ne avesser veduta la statua alla Esposizione di Firenze, ove la corrente della moda attiravali.

Imprendendo l'esame dei lavori del Senato intorno al Progetto di Statuto per la Banca d'Italia, dirò che la sorte si mostrò dal bel principio sfavorevole a questo Progetto per l'avvenuta omissione della discussione generale. E di questa omissione sarebbe da lagnarsi non tanto con la sorte quanto col Ministero.

L'omettere in una trattativa di questo genere la discussione generale fu, a parer mio, un disconoscere gli

elementi del corpo deliberante col quale si aveva da fare. A parte la notizia troppo comune che lo scibile umano non può essere abbracciato tutto intiero da ogni individuo, chi non sa che il Senato è composto delle più distinte specialità che siano nel Regno, e che miste ai sommi economisti ed amministratori, vi sono in gran numero le sommità delle altre scienze morali, quelle delle fisiche e matematiche, i più eminenti letterati, e perfino i rappresentanti delle più illustri famiglie e opulenti, e gli uomini che si distinsero non tanto per cognizioni quanto per opere ed atti eminentemente morali ed utili al sociale consorzio? Chi non sa che la scienza economica non è mai entrata finora come elemento necessario alla educazione generale, e che anco fra gli economisti le materie riguardanti la Banca sono piuttosto speciali?

Fra le diverse e tutte eminenti specialità di cui il Senato componesi, fornita ciascuna se non delle cognizioni tutte attinenti alle questioni che si presentano, dotata però della forza intellettuale sufficiente a presto afferrarle, la discussione generale era necessaria a formare in tutti il criterio sul quale dovevano modellarsi gli articoli della legge, che, come i casi nella declinazione del nome, altro in fondo non sono se non le diverse combinazioni e circostanze in cui può, svolgendosi, presentarsi la idea generale.

Passando allo esame dello Statuto approvato dal Senato, procederò naturalmente secondo l'ordine con cui son disposti gli articoli, fermandomi solo sopra di quelli che a parer mio meriterebbero di esser corretti, o che almeno danno luogo ad osservazioni.

Art. 2, § 4. « La Banca può in casi straordinari, e per » fornire la cassa di riserva metallica, fare acquisto di

» danaro e verghe d'oro e d'argento, tanto nello interno
» dello Stato quanto all'estero, e può procurarne il pa-
» gamento mediante acquisto di effetti commerciali e nel
» modo indicato allo Art. 33.

» Potrà anche per l'oggetto ora indicato aprire conto
» corrente per somma determinata con altri stabilimenti
» analoghi nazionali ed esteri, previa approvazione gover-
» nativa. »

Ho esitato assai lungo tempo a decidermi se io doveva parlare dell'aggiunta fatta a questo Articolo in seguito alla proposta dell'Ufficio Centrale ed alle modificazioni suggerite nella discussione, specialmente dallo illustre Senatore Scialoia; ma poi ho concluso che in nome dei buoni principii questa aggiunta debb'esser disapprovata.

L'aggiunta cui alludo consiste nello aver collocato fra le operazioni ordinarie della Banca la facoltà di riprovvedere la riserva metallica, imposta dallo Statuto come misura della circolazione fiduciaria, ogni qual volta essa incomincia a sparire, e ciò mediante compra di metallo prezioso in verghe o monete da provvedersi nel Regno o al di fuori, contraendo debiti con particolari, o con stabilimenti analoghi nazionali o stranieri.

Prima di trattare il fondo della questione mi occorre premettere che a parer mio non fuvvi nel Senato completa chiarezza e scambievole intelligenza fra coloro che presero parte alla discussione.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale, nonostante le prove date di singolarissima abilità, e di estesa dottrina nelle materie economiche, non sembra aver bene afferrato il senso delle parole dette dal Consiglio superiore della Banca Toscana nel suo Rapporto agli Azionisti pubblicato

il 20 luglio 1863, e da lui riportate nella tornata del Senato 1 marzo 1864. E tanto più faccio questa osservazione, in quanto dal modo con cui la discussione è trascritta nella *Gazzetta Ufficiale* N. 183, colonna 3, sembrerebbe che il Consiglio superiore della Banca Toscana, parlando di abusi di credito, alludesse al fatto individuale del Direttore generale della Banca Sarda.

Io faceva parte in quel tempo del Consiglio superiore della Banca Toscana, e fui più specialmente incaricato della compilazione del Progetto di Rapporto agli Azionisti. Credo dunque poter conoscere il vero senso delle parole in questione, che già, a dir vero, si presenta chiarissimo e senza la minima ambiguità.

Due fenomeni economici diversi si verificavano nelle due Banche, e passavano sotto gli occhi delle Commissioni riunite allorchè trattavasi di definire quali esser dovrebbero le operazioni della nuova Banca d'Italia.

La Banca Toscana, stretta come era dal doppio limite imposto alle sue operazioni, consistente l'uno nel non potere emetter biglietti al di là del triplo del suo capitale sociale, e l'altro nel non poter tenere in circolazione una quantità di questi biglietti superiore al triplo della sua riserva metallica, aveva potuto supplire ai bisogni del paese senza ricorrere a importazioni di denaro straniero. E questo fatto non poteva spiegarsi con la ristrettezza delle sue operazioni, poichè i suoi dividendi erano stati costantemente più grassi di quelli dell'altra Banca.

La Banca Nazionale Sarda invece, libera di emetter biglietti finchè avesse da spenderne, trovavasi costretta a ricorrere a frequenti importazioni di moneta straniera per mantenere la sua riserva metallica al limite del terzo prescritto dallo Statuto.

Questa differenza divenne naturalmente soggetto di discussione fra le due Commissioni riunite in Torino. I personaggi distinti che formavano la Commissione Sarda vollero spiegarci il fenomeno delle migliori condizioni metalliche in cui trovavasi la Banca Toscana appoggiandosi esclusivamente sulla specialità della moneta che aveva il paese. E la Commissione Toscana si acquietò non per convinzione ma per urbanità, e perchè la soluzione del quesito stava non nella spiegazione del fenomeno negativo della Banca Toscana, ma sì del positivo della Sarda.

Nè spiegazioni sufficienti venendoci date, al vedere le ingenti somme che si spendevano per quelle frequenti importazioni di numerario, noi dovemmo nel nostro Rapporto qualificare quel bisogno come inconveniente gravissimo, e congetturando sulle cause efficienti, lo attribuimmo o alle condizioni eccezionali della politica, o allo spirito esagerato di ardite speculazioni che fosse invalso nel commercio delle antiche provincie, o all'uso smodato del credito che facesse quella Banca, lo che equivale allo abuso e al conseguente discredito. Ma quando parlammo di abuso, non intendevamo punto di alludere nè personalmente al Direttore generale della Banca, nè al modo di regolare quella operazione speciale della importazione; anzi non sapevamo neppure quanto ora ci ha detto l'Ufficio Centrale, cioè che quella operazione fosse condotta nel fatto esclusivamente dal Direttore.

L'altro punto, intorno al quale sembrami non avere la discussione del Senato proceduto in piena cognizione del vero, sta nello aver ritenuto che il bisogno di ricorrere a importazioni di danaro straniero siasi fatto sentire alla Banca di Francia ed in altre Banche con la

stessa frequenza presso a poco che sentir facevasi nella Sarda. Se così fosse, sarebbe da cercarsi la causa e la spiegazione del fenomeno, non già nello andamento speciale bancario del Regno Sardo o Italiano, ma nell' organamento generale del credito in Europa sotto la influenza delle Banche privilegiate. Ma così non è.

Le Banche di Francia, Londra ec. si trovano talvolta nel bisogno di ricorrere a soccorsi stranieri, ma solo a lontani intervalli e per cause eccezionali e dimostrabili, che esercitano un' azione insolita atta a sconcertare il consueto equilibrio. Ma per la Banca Sarda il ricorrere ad importazioni di danaro straniero era un bisogno annuale e frequente, e direi quasi la condizione ordinaria per supplire alla sodisfazione dei bisogni per cui la Banca trovavasi instituita.

Chiariti così questi fatti onde la questione venga meglio posata, io credo che il mettere fra le operazioni sostanziali e ordinarie della Banca un ripiego affatto eccezionale, che suppone uno stato di cose insolito e fuori di norma, sia, come disse il Ministro del Commercio, assai poco razionale e prudente; e che tutto al più questa facoltà debba accordarsi, ma come per provvedere a caso meramente possibile, ma collocandola in luogo ed in termini da significare per loro stessi la parsimonia con cui debbe essere usata. E ciò in tesi generale, e più ancora nel caso speciale della Banca d' Italia, la quale dovrà per ora aver sede in Torino, e forse in gran parte lo stesso personale di alta amministrazione, che ebbe finora; cose e persone abituate a ricorrere a compensi eccezionali come a mezzo ordinario di esistenza.

Del resto, siamo sinceri: il bisogno frequente e ordinario in cui trovavasi la Banca Sarda di ricorrere a soc-

corsi stranieri, e specialmente in Francia in momenti in cui la Francia non trovavasi nelle stesse condizioni ma era in grado di soccorrere altrui, provano ad evidenza o che quella Banca non aveva saputo dar credito sufficiente ai suoi biglietti, o che lavorava al di sopra delle sue forze, o che qualche altro vizio sconosciuto, ma di famiglia, doveva esistere in lei.

Prego poi gli economisti della Camera dei Deputati che dovranno votar questa legge, e nei quali sono riposte, e molto giustamente, le mie maggiori speranze, a considerare:

1. Che i limiti imposti dal Senato con l' Art. 8 si rendono in gran parte illusorii con la facoltà accordata di supplire per mezzo di debiti altrimenti contratti alla circolazione dei biglietti; e ciò tanto più, se questa facoltà viene accordata come ordinaria.

2. Che se il motivo per ricorrere a questa facoltà, cioè lo stremarsi della riserva metallica nelle casse della Banca, ha la sua sorgente nel modo di operare della Banca stessa, questa facoltà può divenire estremamente pericolosa. Se poi la sorgente del male è nelle condizioni monetarie, commerciali e fiduciarie della Europa in generale, allora la facoltà diverrà illusoria, perchè i soccorsi saranno invano cercati.

Del resto, io provo il bisogno di aprire tutto quanto l' animo mio. Se la Camera elettiva volesse mostrarsi davvero alla altezza dei tempi, dovrebbe togliere alla Banca la facoltà di riprovvedere con mezzi artificiali la sua riserva metallica. Nella mia povera testa non può entrare che non sia contradizione lo stabilire un limite per un fine, e poi, dimenticando il fine, lo accordare facoltà di calpestar questo limite. E agli accaparratori di moneta

della Banca Sarda sulla temuta carestia del metallo prezioso, risponderei come l'arcidiacono Bandini e gli altri primi iniziatori della libertà nel commercio frumentario rispondevano al magistrato dell'Annona. Quanto più i barbassori di quel magistrato si lambiccavano il cervello a misurare il grano che mancar potrebbe agli stomachi di Toscana ed a provvederlo, e più le carestie imperversavano; mentre il concetto semplicissimo del Bandini di lasciar libera l'entrata e l'uscita onde lo aumento di prezzo producesse i suoi effetti, riparò alle carestie senza torturare il cervello di alcuno, ma col solo saper fare dell'industria di tutti. La Banca non è destinata ad essere una seconda edizione del magistrato dell'Annona; ma bensì a facilitare la circolazione, e ad aumentare i servigi che rende il capitale metallico monetato, aggiungendovi i suoi biglietti, che, mediante il prestigio del credito e la loro forma, son atti a supplire allo stesso ufficio. Bisognerebbe aver fiducia in questi principii ed applicarli senza timori.

Art. 3. Lasciando a parte la disputa fra le parole *effetti recapiti e titoli commerciali*, passerò agli imprestiti o anticipazioni sulle Sete.

Il Progetto ministeriale non ammetteva queste anticipazioni.

L'Ufficio Centrale le ammise fra le disposizioni generali e transitorie allo Art. 67.

Il Senator Cataldi propose di ammetterle allo Art. 3, fra le operazioni normali e costitutive della Banca, come si esprime egli stesso; e questa proposta, abbandonata da lui e ripresa dal Senatore Martinengo, fu dal Senato dopo lunga discussione approvata.

Mi duole doverlo dire, ma il Senato non si è forse

mostrato nel discuter questa materia all' altezza della sua missione, Tranne il Ministro del Commercio e il Senator Gori, tutti indistintamente gli altri oratori hanno riguardato la questione da un lato solo ed esclusivo. E dico tutti, poichè perfino il Conte di Revel, ammirabile sempre per la lucidità delle sue idee e la profonda giustezza dei suoi ragionamenti, non ha inteso le vere ragioni che vi sono perchè la gran Banca d' Italia non si dedichi ad anticipazioni sopra mercanzie, ed emette una di quelle proposizioni che non hanno significato preciso allorchè dice avere il Ministro fatto una questione di teoria più che di pratica.

Il vero si è, che il Ministro ha fatto una proposta assennatissima, ma non l' ha poi sostenuta con energia sufficiente.

È inutile, o, per dir meglio, poco razionale, di mettere la teoria in lotta e in contradizione con la pratica. Dottrinalmente questo cozzo non può sussistere. La teoria non è in fondo se non che la sintesi della pratica, l'aggruppamento mentale dei fatti ed esperienze isolate; e se la osservazione, cioè la testimonianza dei fatti non è sbagliata, o il successivo lavoro della umana ragione non aberrato, contradizione non può esservi. Ma nella economia pratica i fenomeni si presentano complicati, come già così presentansi anche nello esercizio delle altre scienze; e come un medico assennato non cura col salasso ogni attacco di petto, se per malattie concomitanti il salasso potesse credersi più dannoso che utile, così lo economista pratico deve tener conto dei fatti concomitanti, e non applicare i dettami delle teorie pure, appunto perchè quelle teorie suppongono la esclusione della concomitanza. Il Ministro nel suo progetto aveva seguito la teoria pura,

ma avvisato in tempo accettò la variante dell' Ufficio Centrale, il cui progetto rispettava nello Art. 3 la teoria pura, e riconosceva i bisogni della pratica, cioè le esigenze del fatto concomitante che le Sete erano state finora ricevute in anticipazione dalle due Banche esistenti, e lasciava questa facoltà alla Banca, temporariamente però, nello Art. 67, e finchè se ne riconoscesse il bisogno. E questo era logico e sufficiente.

Ma una Banca come quella che va a crearsi, non può essere senza gravi inconvenienti autorizzata che in modo eccezionale e restrittivo a pesare di tutta la sua potenza economica sul prezzo di una merce. Le ragioni addotte nella discussione riguardano l' interesse esclusivo degli azionisti, o quello dei produttori, e non gl' interessi del pubblico o dello equilibrio economico sociale. Chi non ha la mente viziata dai pregiudizi del protezionismo, scorge a prima vista gl' inconvenienti gravissimi, la perturbazione, e dirò anche l' ingiustizia che vi sarebbe se gli immensi mezzi della Banca potessero interporsi fra produttori e consumatori di una merce, e prender parte a favore dei primi. Le antiche provincie del Regno e per consenso la Italia intiera ebbero un saggio nel 1856, appunto sulla merce seta, degli effetti che producono gli aberramenti delle instituzioni di credito, le quali s' intestano di pesare con la loro potenza economica reale ed artificiale in favore della produzione.

Per l' azione di un Instituto di credito, coadiuvato in quell' anno dai danni dell' atrofia, si produsse della seta il cui prezzo di costo resultò da franchi 100 a 105 per chilogramma. Questo brusco ed enorme aumento sconcertò le industrie tutte frapposte fino alla consumazione, la quale pure fu non poco spostata. E poi il prodotto di

franchi 100 fu venduto a circa franchi 60 per chilogramma, perchè come l'acqua obbligata a salire contro le leggi di gravità da una tromba aspirante non s'innalza al di là di un certo limite fatalmente segnato, e poi ricade con velocità, così gli artifici economici restan vinti e paralizzati dalle leggi dell'equilibrio.

Ma in appoggio della tesi che io sostengo, aver cioè la Camera dei Deputati molto a correggere sul lavoro del Senato, mi giova mettere a nudo tutta la verità sullo stato degli spiriti da cui sorsero le deliberazioni, onde togliere a queste il prestigio dell'autorità, da cui è naturale che siano per solito circondate le emanazioni di sì eminente consesso. Tale e tanta sembra essere stata la forza dei preconcetti da cui i Senatori eran dominati, che non si accorsero di certe deviazioni dalla retta discussione che anche un giovane inesperto avrebbe notato.

Per esempio, mentre trattavasi non di un obbligo da imporsi alla Banca, ma della facoltà d'imprestar sulle Sete da accordarsi agli amministratori di lei, non si accorsero i Senatori della contradizione in cui si ponevano, negando poi alla Assemblea generale degli Azionisti di poter rinunciare a questa facoltà; lo che, oltre ad essere contradittorio e repugnante in ragione, appariva stranissimo in bocca di coloro che pretendevano l'amministrazione della Banca dovere essere il prodotto diretto e quasi esclusivo di quella Assemblea, quasi che il mandatario aver potesse facoltà maggiori del mandante. Eppure il Senator Martinengo, assenziente il Senato, sostenne in termini precisi nella tornata 2 marzo 1864 (*Gazz. Uffic.*, pag. 656) essere inconveniente di lasciare alla Banca la *facoltà* di rinunciare alla *facoltà* che se le voleva elargire.

E sfuggì pure al Senato che tutto il ragionamento

dell' onorevole Senator Cotta nella stessa tornata 2 marzo in favore delle anticipazioni sulla seta poggiava sopra un andamento di fatti completamente sbagliato.

Suppone l' onorevole Senatore che alla vigilia della nuova raccolta dei bozzoli i produttori, cioè i trattori di seta, abbiano intatta la loro merce dell' anno scorso, e che per procurarsi i mezzi onde comprare i nuovi bozzoli essi siano obbligati d' impegnar la seta e prender danaro. E vorrebbe che questo imprestito contro mercanzia si facesse dalla Banca d' Italia, anzi che obbligare quei trattori a ricorrere alla Francia o ad altri paesi stranieri e spedirvi le loro sete. Questo supposto non è però coerente alla verità. Non dirò che talvolta in annate di pessimo andamento di affari non possa restare invenduta presso i trattori una certa quantità della vecchia seta allo avvicinarsi della nuova raccolta; ma questo fatto, oltre al non poter verificarsi se non in dimensioni ristrette, non può essere che insolito ed eccezionale, e le leggi si fanno per l' andamento generale e ordinario delle cose. E questo andamento è, che le sete raccolte in una campagna sono in gran parte passate alla consumazione allo avvicinarsi della nuova, o percorrono gli ultimi stadi della trasformazione manifatturiera, o sono in mano di incettatori e di speculanti. Il fatto certo però è, che i depositi per avere anticipazioni dalla Banca non son fatti per ordinario se non allo scopo di sottrarsi alla legge economica che proporziona le condizioni della offerta a quelle della domanda.

Alla semplice lettura del § 2 di questo Art. 3 sembrerebbe che l' autorizzazione di fare anticipazioni fino a 4/5 del loro valore corrente sopra i titoli di rendita del debito pubblico dello Stato, segnasse il limite massimo

oltre il quale non può prudenzialmente arrivare la fiducia della Banca. Ma leggendo le discussioni, si rileva che a proposta del Senator Ceppi con questa determinazione di 4/5 si è inteso d'imporre alla Banca un limite minimo, al quale può procedere a questo genere di contratti ed impieghi; e non si è omesso di esprimere la causale, cioè per non portar danno con un'anticipazione troppo piccola al credito di questi valori. Trattandosi di facoltà, questa idea è ad un tempo falsa e meschina, e confido che i Deputati leveran questa macchia dallo Statuto della Banca d'Italia. A chi riconoscete libero di non dar cosa alcuna, come pretendete voi di rimproverare se dà i 2/3 o i 3/4 invece dei 4/5?

Art. 4. Prima di leggere la discussione che ebbe luogo intorno al § 3 di questo Articolo, io non avrei creduto che si potesse pensare sul serio al diritto d'imporre alla Banca il servizio gratuito delle Tesorerie dello Stato. È questa una pretesa enormissima, su cui credo che per decoro del Senato e del Governo avrebbe dovuto evitarsi perfino la discussione. Sarebbe in vero facile di provare con cifre desunte dai conti della Finanza che la spesa di questo servizio assorbirebbe la più gran parte degli utili della Banca. Ma poi, tosto che gli oratori, i quali volevano imporre questo servizio gratuito, confessavano al tempo stesso non essere in grado nè essi nè la Banca di misurarne la portata e il valore, come mai non si accorsero che senza la cognizione del subietto di cui si contratta non può esservi ne verità di consenso, nè validità di contratto?

Art. 5. « La Banca non può impiegare in fondi pub-
» blici dello Stato più del quinto del capitale sociale ver-
» sato, oltre il fondo di riserva. Non può impiegare o

» tenere più del decimo del capitale in acquisto di edi-
» fizi ad uso delle Sedi Succursali. »

Come dissi altra volta, la disposizione di questo Articolo nel primo suo inciso è estremamente pericolosa, poichè include il germe della speculazione di Borsa, e potrebbe aprire alla Banca una carriera da deviarla affatto dall'indole sua. Che cosa s'intende di dire autorizzando la Banca ad impiegare fino a 1/5 del suo capitale in fondi pubblici dello Stato? Se s'intende che l'impiego una volta fatto debba essere stabile e permanente, bisogna dirlo. La convenienza di quello impiego potrebbe essere contestabile, ma le sue conseguenze sono prevedibili e valutabili. Ma se con quella facoltà s'intendesse che la Banca potesse comprare oggi per 20 milioni di fondi pubblici per rivenderli domani, e poi ricomprarli il giorno di poi, queste operazioni porterebbero alla speculazione di Borsa. Io credo necessaria la più oculata cautela. Lo *spirito borsale*, cioè la manía di dirigere tutte le passioni del cuore e le attitudini della mente alla ricchezza materiale, e non già a quella ricchezza che per via del lavoro e della pazienza costa tempo e fatica, ma alla ricchezza improvvisata, instantanea, non prodotta da per sè, ma scroccata a chi la produsse; questa manía invade la intiera società, è il tarlo del nostro tempo, e minaccia di corrodere e snaturare tutte quante le instituzioni sociali dalla più elevata alla più dimessa; e contro questa manía bisogna che i legislatori combattano acremente, o le libere instituzioni sono perdute.

Ritengo dunque sia da sopprimersi la facoltà accordata alla Banca dal primo inciso di questo Articolo.

Di più la seconda parte dello Articolo stesso mi par difettosa nella sua redazione, poichè dalle parole ado-

prate sembrerebbe che la proibizione d'impiegare i capitali della Banca in beni stabili si limitasse a quelli destinati all'uso delle Sedi e delle Succursali; mentre invece credo siasi voluto posare il principio che la Banca non possa impiegare i suoi capitali in beni stabili se non per uso delle sue Sedi e Succursali; ma che anche per questo uso l'impiego non possa estendersi al di là del decimo del capitale versato.

Art. 6 e Art. 7. Parmi che nella discussione di questi due Articoli abbia regnato una gran confusione. Tenterò di chiarirla.

Ho luogo di credere che intorno al tema dei Biglietti tre propositi prevalessero nella compilazione dello Statuto progettato dal Ministero.

1. Fissare le categorie diverse quanto alla somma che i biglietti debbon rappresentare. E queste furono stabilite in L. 1000 — 500 — 200 — 100 — 50.

2. Suddividere i biglietti in due specie o frazioni, l'una composta di biglietti al portatore come sono ordinariamente i biglietti di Banca, e l'altra di biglietti nominativi ed all'ordine, per sottrarli ai pericoli inerenti ai titoli al portatore. Tranne questa differenza, le due specie di biglietti esser dovevano uniformi, cioè emettersi tutti dal Consiglio Superiore con le stesse formalità e garanzie in ordine al § 8, Art. 33; divisi nelle stesse categorie o espressione di somme, ed essere ugualmente pagabili a tutte le casse della Banca.

3. Autorizzare la Banca alle vere e proprie operazioni di cambio da piazza a piazza, restrittivamente però alle piazze ove ella avesse la Sede o la Succursale.

Tali furono i propositi che dominarono nella compilazione di questa parte dello Statuto. Io enuncio solamente

il fatto a causa di schiarimento, ma non intendo già di assumere la difesa delle due specie di biglietti. Anzi dubito assai della pratica utilità di quella innovazione, e più dubito ancora della possibilità di attuarla, perchè si tratta di spogliare quei titoli della qualità appunto che li rende atti a sostituirsi all' uso della moneta; e perchè si renderebbero necessari dei cambiamenti radicali nei metodi di emissione.

Egli è certo però che questi propositi prevalsero, e l' Art. 6 del Progetto ministeriale era destinato ad ottenere i due primi intenti, come lo Art. 7 era destinato ad ottenere il terzo.

E le espressioni adoprate nella redazione di questi due Articoli avrebbero perfettamente corrisposto allo scopo, se nello Art. 6 non si fosse usata la parola *mandati* in vece di *biglietti*. La parola *mandati* implica ordine di pagamento emesso da una Sede sull' altra, e da questa espressione impropria sorge il timore che chi eseguì la materiale redazione dello Articolo non avesse chiaramente afferrato il concetto. E qui comincia quella confusione che si trasfuse poi nel Senato, il quale non comprese evidentemente il concetto della duplice specie di biglietti.

Egli è fuor di dubbio però che questo concetto prevalse, e che ai biglietti al portatore si volevano in parte sostituire dei biglietti nominativi ed all' ordine; e ciò ad oggetto di rassicurare sull' uso dei titoli fiduciari della Banca gli abitanti di alcune provincie del Regno non ancora perfettamente tranquille; non che di prestarsi alla abitudine già da essi contratta di usare i biglietti nominativi del Banco di Napoli.

Reca però meraviglia come non avendo avuto l' Ufficio Centrale pure un sentore che lo Art. 6 si proponesse

questo scopo, non sorgesse alcuno, non dirò a difenderlo, ma almeno ad affermarlo e chiarirlo.

Ma il fatto è, che la questione della duplice specie di biglietti che si era progettata, non fu posata in Senato nè risoluta; poichè i biglietti che l'Uffizio Centrale intese di introdurre, e che il Senato approvò, cioè dei biglietti nominativi e a ordine corrispondenti alle somme, qualunque esse siano, che vengono depositate alla Banca, altro non sono se non un modo nuovo di regolare i depositi, ma non già i biglietti invocati non troppo chiaramente a dir vero dal Progetto ministeriale.

Nè meglio fu risoluta l'altra questione tendente a determinare se la Banca dovesse autorizzarsi alle vere e proprie operazioni di cambio, rilasciando mandati a ordine da una Sede o Succursale sull'altra. L'Articolo 7 del Progetto ministeriale conteneva in modo chiaro questa facoltà; ma quello sostituito dal Senato sotto lo stesso numero, altro non significa, a parer mio, se non la confusione che dominò nella trattativa di questa materia.

Ritengo quindi che le questioni si portano intatte ai Deputati, ed essi opererebbero saggiamente:

1. Autorizzando la Banca alla emissione di veri e propri biglietti al portatore, e rigettando quelli nominativi voluti veramente dalla Proposta ministeriale.

2. Approvando le cinque categorie che aveva fissate il Senato sul Progetto del Ministero.

3. Autorizzando le Sedi e Succursali della Banca ad emettere mandati all'ordine l'una sull'altra in nome dei richiedenti, e per le somme domandate; e ciò mediante una provvigione di cambio da fissarsi dal Consiglio Superiore in modo generale, e come stabilisce la ragione dello sconto.

4. Autorizzando altresì le Sedi ad emettere buoni o biglietti all'ordine nominativi per le somme che venissero a quest' oggetto depositate; ma bene inteso però che questi biglietti esser debbano pagabili presso la stessa Sede che li rilascia, ed avere le altre condizioni stabilite pei conti correnti infruttiferi.

Art. 8. « La somma dei biglietti in circolazione, e dei » biglietti all' ordine ed a vista, compresa quella dei » conti correnti pagabili a richiesta, e dei mandati all' or- » dine, non può eccedere il triplo del fondo metallico in » cassa. In ogni caso non può esser maggiore del quin- » tuplo del capitale sociale versato, salvo che la eccedenza » in biglietti di circolazione ed in biglietti all' ordine ed a » vista non sia rappresentata da pari eccedenza in ri- » serva metallica. »

In questo Articolo si è data ospitalità alla parola *Mandati all' ordine*, che essendo stata discacciata dagli Articoli precedenti, non potrebbe aver qui un significato definito e legale.

Ma il rimprovero più grave da farsi allo Art. 8 si è che nella sostanza vi si vede abbandonato il principio salutare del doppio limite da assegnarsi alle operazioni della Banca, principio alacremente sostenuto dalla Commissione Toscana, e che tende a impedire che l' uso del credito possa degenerare in abuso, con danno del pubblico e della stessa instituzione della Banca.

E questo abbandono è tanto più dispiacevole, in quanto che il principio era stato ammesso anche dalla Commissione della Banca Sarda, benchè con modi di applicazione non troppo efficaci, e perchè dalla redazione dello Articolo, assai confusa, nasce il dubbio che la omissione sia avvenuta più per difetto d' intelligenza che per mancanza di volontà.

In questa questione provo il bisogno di parlar senza ambagi, ed esprimere la verità tutta intiera.

La discussione avvenuta al Senato nella tornata del 5 marzo, fu al cominciare della susseguente del 7 qualificata per confusa e babelica dallo onorevole Relatore dell' Ufficio Centrale. E babelica fu veramente, perchè i Senatori, a parer mio, non s' inteser fra loro, nè ebbero una idea adequata di ciò che trattavano.

Cercherò di riportare la luce in questa parte essenziale dello Statuto; e dirò prima di tutto che la redazione dell' Art. 8 è infelicissima, anzi assolutamente sbagliata.

A parere della Commissione Toscana, due erano i limiti da apporre alle operazioni della Banca, perchè due sono i bisogni di ogni amministrazione commerciale che deve operare sul credito e prosperare.

Il primo bisogno è di esser pronta e parata alla esecuzione dei propri impegni alla loro scadenza; ed alla soddisfazione di questo bisogno tende l' assegnazione del limite di proporzione fra il danaro esistente in cassa, e la somma cumulata dei biglietti al portatore e degli altri impegni pagabili a vista. Parrebbe a prima giunta, secondo le indicazioni della pura ragione, che si dovesse tenere in cassa tanto danaro quanta è la somma delle obbligazioni di cui può richiedersi il pagamento immediato. Ma una lunga esperienza ha provato che un terzo di danaro pronto è sufficientissimo quando trattasi di banche accreditate; e questo dato sperimentale può appoggiarsi ancora sul ragionamento e sul calcolo della probabilità, se valutasi l' indole del biglietto di Banca che appunto per essere in continua scadenza si presta all' uso della moneta; e se valutasi altresì la qualità del porta-

foglio che componesi di scadenze brevi, e brevissime, e di continuata e giornaliera esigibilità.

Ma la prudenza che insegna ai commercianti a preparare i mezzi per pagare le loro scadenze, è una prudenza comune, generale, una prudenza indispensabile e necessaria per vivere, e nulla più. Ma per aver credito e prosperare vi vuole una prudenza d'un ordine superiore; e questa prudenza si divide in due parti assai distinte. L'una consiste nel saper conoscere i buoni affari; e l'altra nel saper moderare l'avidità dei lucri, e proporzionare le imprese ai mezzi di cui è dato disporre.

Alla prima parte di questa prudenza provvede lo Statuto della Banca, assegnando certe norme sulla qualità e modo delle operazioni, come sarebbero quelle degli Articoli 3, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15.

Alla seconda parte, che per essere più visibile agli occhi del pubblico, ha più efficacia sul credito, deve provvedersi col secondo limite invocato dalla Commissione Toscana, limite che consiste nel porre un freno alle operazioni della Banca nella proporzione dei suoi mezzi, cioè del suo capitale. Così, con un dato capitale effettivo, la Banca non deve poter porre in essere giammai un cumulo di operazioni d'impiego al di là di una data somma multipla di questo suo capitale, che lo Statuto deve determinare. Per esempio, con cento milioni di capitale, tosto che gl'impieghi saranno arrivati a cinquecento milioni la Banca deve arrestarsi. Qui non è questione dello stato di cassa e se sia più o meno gaio. Anzi è per evitare le illusioni che nascer possono dall'accidentale prosperità della cassa che vuolsi stabilito questo limite positivo e invariabile. Avviene pur troppo nei momenti di stagnazione generale del commercio che ciascuno porta

danari alle Banche in conto corrente o contro biglietti, pur di non custodire il danaro inoperoso presso di sè; ma la Banca non deve lasciarsi tentare da questa abbondanza ad estender gl' impieghi, perchè l' attività degli affari ritorna, e la domanda del danaro ricomparisce precipitosa. Le crisi bancarie hanno sempre avuto origine dallo aver creduto a questa effimera abbondanza. Per servizio del pubblico la Banca riceva pure il cumulo di questo danaro, ma lo conservi con stoica rassegnazione nelle sue casse senza lasciarsi attirare dall' esca del lucro.

Lo Art. 8 della Proposta ministeriale adottando una doppia limitazione, sembra certamente essersi proposta questo scopo, ma la redazione non è chiara. La confusione nasce dallo avere accodato la seconda limitazione alla prima, e dal darle, per così dire, lo stesso subietto, mentre l' obietto era differente. Gli obietti son due e distintissimi: 1° Che la Banca non deve tenere in cassa sì poca moneta da esporsi a non pagare i suoi debiti scaduti, o i suoi biglietti presentati al baratto; 2° Che la Banca per gonfiare i suoi lucri non faccia impieghi al di là dei limiti prudenziali, e non usi del suo credito sì largamente da comprometterlo e perderlo.

Ma quando i modi che si danno alla Banca per procurarsi danaro onde allargare le sue operazioni sono molti, oltre quello dei biglietti enunciati e compresi nella limitazione di questo Articolo, questa limitazione diventa illusoria e senza effetto. Oltre a non cogliere nel segno, essa crea il dubbio e la incertezza sul vero scopo. Infatti il Senato ci si smarrì evidentemente nella seduta del 5 marzo. E quando nella seduta del 7 qualche luce incominciò a ricomparire, specialmente per opera del Senatore Cadorna, almeno sulla esistenza di due vie diverse che

si trattava percorrere, il Senato decise di ristringere il limite esclusivamente alla circolazione e non altro.

Forse l' inesattezza di redazione del Progetto ministeriale fu occasionata dallo Art. 28 dello Statuto della Banca Toscana, che mutua dalla emissione dei biglietti il limite alla massa degl' impieghi della Banca ; ma in Toscana quella disposizione era efficace a tale scopo, perchè non vi erano autorizzati gli altri mezzi d' indebitarsi per rifornire la riserva metallica. A rigore essa avrebbe potuto ricever depositi fruttiferi, ed aumentar così la massa del suo passivo, ma nel fatto essa non ha usato di questa facoltà se non in proporzioni ben piccole, e ciò forse ancora perchè i depositi erano accompagnati da condizioni non favorevoli ai deponenti.

Le molte parole dette finora sulla questione dei limiti da assegnare alle operazioni della Banca, sono state spese per posarla nettamente. Resta ora a trattarla.

Tengo per certo, e in fondo apparisce anche dalla discussione del Senato, benchè tanto confusa, che il secondo limite voluto dal Ministro fosse quello stesso che reclamava la Commissione Toscana, cioè non un limite accidentale alla circolazione, ma un limite reale e sostanziale agli impieghi della Banca in armonia col suo capitale.

Se si esamina lo andamento generale del commercio, si vede che, messa a parte la incapacità e la stoltezza (della quale qui non parlo, perchè gli stolti hanno da prender tutt' altra carriera), il più gran numero delle rovine commerciali trae la sua origine dalla troppa avidità di guadagno, dal volere estendere la sfera dei propri affari al di là dei mezzi, che è quanto dire del possibile, e non da mancanza di destrezza e di attività. La genesi è questa :

1° stadio. Estensione di affari quanto il credito lo permette, senza far mai sosta per misurarsi;

2° stadio. Perdita del credito come conseguenza del troppo estendersi e avventurarsi;

3° stadio. Perdita anche de' capitali come conseguenza della perdita del credito.

Da quest' ordine d' idee è stato suggerito il bisogno di un limite alle operazioni d' impiego delle Banche, poichè, anche questi Stabilimenti e nel concetto della mente, e nella loro storia di fatto, son soggetti alle fasi e leggi economiche che reggono tutto il commercio.

Quanto più una Banca estende i suoi impieghi e si allontana dalla sua base di operazione, che è il Capitale, e più aumentano i pericoli e la solidità della base diminuisce. Di qui la prima ragione d' un freno alle sue operazioni.

Oltre di ciò la circolazione fiduciaria ha un limite naturale, perchè la fiducia perde d' intensità a misura che vuolsi allargarla in estensione. Questa verità è appoggiata sulla esperienza, ed è il seguito di quella legge universale per cui tutto ha nella creazione un cammino ascendentale, un punto culminante, e un cammino di decadenza. Nè dicendo questo io intendo negare il progresso. No: la legge del limite che io accennava e quella del progresso, non si urtano. Per esempio, in materia di credito quello che poteva estendersi fino a 10 nel secolo scorso, lo si potrà fino a 20 nello attuale, e sarà forse da estendersi fino a 40 nel secolo venturo. Il progresso sta nella modificazione delle circostanze che rendon possibile questa diversa estensione, ma la legge che assegna in ogni stadio un limite di uso oltre il quale è l' abuso, esiste invariabile.

Il fatto è che la troppo grande estensione dei titoli fidu-

ciarii li espone al discredito, e che gli effetti del discredito sono tanto più tremendi, quanto più la massa di quei titoli è grande, e l' uso ne è divenuto bisogno. Quindi gli incalcolabili danni delle crisi; quindi una seconda ragione di assegnare un limite alle operazioni d' impiego della Banca.

A sostegno dell' uso illimitato del credito che possa fare la nostra Banca ho sentito citare l' autorità di quella di Francia, che ha recentemente spinto i suoi impieghi al sestuplo del capitale, e che può spingerli ancora più avanti; ma quella non è, a parer mio, autorità sufficiente, perchè nella questione della Banca d' Italia quella benedetta Banca di Francia è stata invocata per sostenere le massime più contradittorie; perchè i più grandi economisti attaccano l' organamento di quella instituzione; e perchè la Francia non può far testo in materia economica per noi Toscani. Noi alla metà del secolo scorso proclamammo i principii di libero scambio; la Francia li contrariò, e vi si è opposta fino alla metà del secolo presente; e dopo è venuta a pensare e far come noi, lo che vuol dire aver confessato che essa avea torto, e noi avevamo ragione.

Del resto, quando si vogliono stabilir dei confronti, bisogna che i termini siano uguali; e le condizioni del credito non sono uguali fra i due paesi, poichè il 3 per cento dello Stato è in Francia quasi alla pari col 5 per cento di Italia. Che se per avvenimenti che riguardo come impossibili la rendita francese scendesse al par della nostra, coi mille milioni che si disse al Senato aver quella Banca in scadenza fra biglietti e altri debiti pagabili a vista, si vedrebbe probabilmente una crise di cui possiamo difficilmente formarci un' idea.

Dopo la Banca di Francia si citò la Banca di Londra,

ma in senso negativo, cioè per dire che col *Bill* del 1844 si pretese d'imporre un limite congenere, e che poi si dovè per due volte levare anche senza consenso di legge.

Ma a chi citò questi fatti è sfuggito che la citazione è intieramente fuori dei termini, e che anzi prova l'opposto di quanto tenta provare.

La limitazione che la Commissione Toscana voleva imposta alla Banca d'Italia, e che io ora sostengo, prevede il caso di crise derivante da discredito della circolazione fiduciaria e dell'affluenza dei biglietti al baratto; e contro questa maniera di crise cerca un rimedio. Ciò non vuol dire che una crise, cioè una insolita ricerca di danaro non possa venire per altre cause e diverse, come sarebbe, per esempio, per una estrema scarsità di qualche raccolta importante, o per uno spostamento nel modo di alimentare le grandi industrie di un paese, spostamento del genere di quello avvenuto in questi ultimissimi tempi per provvedere i cotoni, che, rotti i consueti modi di cambio, bisogna pagare a moneta sonante.

Da quelle cause posson venire dei perturbamenti e delle crisi, non vi è alcun dubbio; ma allorchè si tratta della Banca, si cerca naturalmente di riparare agli sconcerti economici che possono derivare dal modo di operare di lei. Ma le due crisi citate avvenute in Inghilterra non erano di questo genere; chè se lo fossero state, la misura adottata dal Ministero di autorizzare una maggiore emissione di biglietti avrebbe aggravato il male anzi che mitigarlo. E il solo concetto che il gettar nuova carta nella circolazione sociale producesse le stesse conseguenze che il gettarvi dalla zecca una nuova massa di moneta metallica, prova il mirabile effetto morale ottenuto a favore della carta dal *Bill* del 1844. I sostenitori della opinione

contraria alla mia credono forse che il Governo piemontese nel 1848 e nel 1859, invece di dar corso forzato ai biglietti di Banca, avrebbe potuto imitare lord Palmerston, e allargare una nuova circolazione appoggiandola alla fiducia. Nella risposta a questa domanda sta la soluzione del problema.

Comprendo che possa disputarsi sulla estensione maggiore o minore del limite di cui si tratta: ma allorchè si rinuncia al principio salutare della libera concorrenza bancaria; allorchè si entra nelle regioni del privilegio e del monopolio; allorchè si pretende prescrivere *a priori* delle regole di condotta alla amministrazione della Banca, e indicarle gli scogli da evitare e le vie da seguire, io non posso comprendere il perchè non vogliano imporsi dei freni a quelle aberrazioni che per esser fondate sulla passione del guadagno, tanto dominante nell' uomo, hanno tanto più occasione di prodursi. A parer mio, la prescrizione del limite che invoco, il quale altro non è che la distinzione fra l' uso e l' abuso del credito, ha fondamento non solo nelle ragioni della prudenza amministrativa onde impedire crisi e perturbamenti economici; ma nelle ragioni altresì della morale, essendo a questa contrario il permettere di avventurare senza limiti le sostanze proprie e le altrui per impinguare i guadagni; e ciò tanto più in una società anonima, nella quale per voler della legge civile gli amministratori si trovan sottratti alla piena responsabilità delle loro azioni.

Chiuderei la trattativa di questa questione col supplicare i nostri legislatori a voler consultare in proposito il Rapporto fatto dal Consiglio Superiore della Banca Toscana ai suoi Azionisti il 20 luglio 1863, già reso pubblico per le stampe.

Art. 10, § 2°. « I Buoni del Tesoro, i quali abbiano » una scadenza non maggiore di tre mesi, sono ammessi » allo sconto con la gira del possessore a favor della » Banca. »

Pare a me non esser chiarissima la redazione di questo paragrafo, e ingenerar qualche dubbio che la Banca possa esser sempre obbligata a scontare i Buoni del Tesoro che le si presentano aventi le altre condizioni. Forme di dire simili a questa sono state adoprate nello Statuto per indicare obbligazione. Chè se con questo paragrafo si è inteso soltanto esentare i Buoni del Tesoro dalla necessità di tre firme, direi: « I Buoni del Tesoro, i quali abbiano una scadenza non più lunga di tre mesi, possono ammettersi allo sconto con la sola gira del possessore. »

Art. 11. « La Banca rifiuterà di scontare gli effetti » così detti di circolazione che apparissero non avere per » fondamento un' operazione reale di commercio. »

Che cosa sono gli effetti di circolazione non è ben chiaro, ma equivarranno probabilmente a quelli conosciuti in Toscana sotto nome di « obbligazioni di comodo. »

Pare a me che la disposizione di questo articolo non abbia una portata pratica da giustificarne la esistenza nello Statuto.

O la valuta espressa nel documento presentato alla Banca non può esser subietto di legale contratto, ed allora deve rifiutarsi per regola; o invece si tratta di obbligazione valida, ed in tal caso la questione è di solventezza come in tutti gli altri recapiti che si presentano. Mi pare che lo investire per disposizione statutaria la Commissione di Sconto della facoltà di fare una inquisizione per determinare se la contrattazione realmente avvenuta

corrisponda a quella espressa nel documento, sia cosa alquanto inopportuna.

Se poi si è voluto chiuder la Banca assolutamente ai non commercianti, non lo crederei ben fatto nè per interesse del pubblico nè per lo Stabilimento.

Se, per esempio, fra due ricchi proprietari avviene una contrattazione di beni stabili per più centinaia di mila lire da pagare a contanti, e che, mancando al momento una ventesima o trentesima parte di danaro al compratore, proponga al venditore di rilasciargli per questa porzione un foglio all' ordine che il venditore accetti con la veduta di scontarlo, e che esprima nella causale: — *Per valuta in saldo Buoni comprati* — o *Valuta contanti* — dovrà la Banca rifiutare inesorabilmente questo recapito per non urtare nello Statuto, mentre i contraenti saranno i più ricchi e solidi abitanti del territorio addetto alla Sede? A me parrebbe eccessivo rigore.

Art. 16. « L' assegnazione del fondo da impiegarsi in » isconti e anticipazioni è deliberata ogni quindicina dal » Consiglio Superiore, il quale lo ripartirà fra le Sedi e le » Succursali.

» In caso di reclamo per parte della Succursale relativo all' assegnazione fattale, si provvederà dal Consiglio » Superiore, intesa la Sede nella circoscrizione della quale » è posta la Succursale.

» Il Governatore ha facoltà di modificare per motivi » di urgenza il reparto delle Sedi e delle Succursali, referendone al Consiglio Superiore. »

Se l' assegnazione alle Succursali debba farsi dal Centro o dalle Sedi, è questione attinente al sistema amministrativo che vien trattato nel seguito. Ma una volta sottratta la Succursale alla Sede, e in luogo di Sedi e Suc-

cursali formate delle Succursali di 1° e di 2° ordine, non so capire il disposto del paragrafo 2 di questo Articolo.

Art. 25. A questo punto incomincia la trattativa della Amministrazione della Banca, ed incomincia altresì a svelarsi maggiormente la discrepanza fra il Progetto ministeriale, e quello dell' Ufficio Centrale del Senato, in quanto che il Ministero si è accostato alle idee già propugnate dalla Commissione della Banca Toscana, mentre l' Ufficio Centrale ed il Senato stesso hanno abbracciato in tutto il loro rigore le vedute antiliberali messe in campo dalla Sarda.

Quattro furono le divergenze principali fra le Commissioni delle due Banche:

1. Sul versamento del capitale, e sull' ufficio di questo nella Banca. Tutti lo concordarono in cento milioni; ma i Sardi avrebber voluto che questo capitale fosse per 3/5 versato, e per 2/5 nominale, come lo è attualmente in proporzioni un poco dissimili nella loro Banca; mentre i Toscani avrebber voluto che fosse tutto versato entro il termine di pochi anni.

2. Sulla nomina del Governatore o Direttore supremo della Banca, che i Toscani volevano deferita al Governo del re in quanto è rappresentante e tutore degli interessi generali del paese e del pubblico bene; mentre i Sardi lo volevano di nomina degli Azionisti.

3. Sulla forma più o meno accentrata dell' organamento amministrativo. I Toscani, fautori tradizionali della libertà commerciale, avversarono l' eccessivo accentramento in quanto esso è connaturale al dispotismo economico, mentre il discentramento invece è il compagno inseparabile della iniziativa privata; e, meno quanto richiedevasi al mantenimento della unità bancaria, che si è vo-

luta adottare forse non troppo razionalmente, volevano lasciata la massima vita possibile alla periferia.

E ciò non tanto perchè in tesi generale riguardano come dannoso ed ingiusto di comprimere ogni restante del corpo sociale, e condannarlo alla esilità per favorire lo ingrossamento della testa, quanto perchè, trattandosi dell'Italia oramai costituita con molte grandi città e molti centri importanti e distinti di vita economica, credono doversi rispettar questo fatto, e non procedere come se il fatto non fosse. I Sardi dissero invece che la Banca, essendo unica, ha un solo interesse e deve avere una sola ed unica amministrazione.

4. Sulle sorgenti da cui scaturir dovevano gli altri alti poteri amministrativi della Banca. Sostenevano i Toscani che questi poteri devono emanare e rappresentare ad un tempo e gl'interessi speciali degli Azionisti e quelli più generali del paese. Opinavano in vece i Sardi che la Banca, essendo cosa privata degli Azionisti, debba essere esclusivamente amministrata dai lor mandatari.

In sostanza, per dirla in brevi parole, per la Commissione Sarda la Banca d'Italia deve essere una instituzione esclusivamente privata; e pei Commissari Toscani in vece essa deve essere una instituzione d'indole mista fra il privato ed il pubblico, con rappresentanza, da una parte, dell'interesse privato degli Azionisti, e dall'altra, dell'interesse del commercio di ogni singola località; e fra mezzo a questi due interessi, che potrebber collidersi e urtarsi, deve esser posta la Rappresentanza governativa come moderatrice suprema; e ciò, in quanto il Governo è tutore e rappresentante del pubblico bene. Ed affinchè il governo non discenda da questa sua elevata missione per curare i bisogni momentanei della sua finanza, lo Statuto dovreb-

be fissare in modo sì chiaro e impreteribile il limite d' interessi fra Stato e Banca, da non poter nascer neppure la tentazione di oltrepassar questo limite. I vantaggi fiscali o finanziari che deve ritrarre il Governo dalla Banca sono indiretti, e consistono nello sviluppo della ricchezza generale che questa fomenta e produce.

Il Progetto ministeriale, bisogna convenirne, si accosta non poco nella sostanza alle idee toscane. Concorda con esse sulle due prime questioni. Crea un Consiglio Superiore per l' amministrazione centrale destinato a mantenere l' unità della Banca, e lo investe delle facoltà a ciò necessarie senza essere esuberanti. Dà organamento di vita sufficiente alle diverse importanti località con le Amministrazioni delle Sedi. Con le assemblee locali formate degli Azionisti inscritti alla Sede, a qualunque paese essi poi appartengano, provvede a che le amministrazioni locali, elette da loro, rappresentino a un tempo e l' interesse degli Azionisti e quello del paese; e facendo emanare il Consiglio Superiore dalle amministrazioni locali, fa sì che questo riunisca in sè stesso quasi in gruppo e le cognizioni e le volontà del corpo totale della Banca.

L' Ufficio Centrale, seguíto poi nella sostanza dal Senato, transige largamente sulla questione intorno al versamento del capitale; non solo abbandona al Governo del re la nomina del Governatore, ma estende questa prerogativa anche a prender parte alla nomina di tutti i direttori. Ma dopo fatte alle esigenze della ragione o all' interesse generale queste concessioni, se ne spaventa, ne trae argomento per dichiarare in pericolo la indipendenza della Banca; e per salvarla non trova che due rimedi:

1. La creazione d'un potere centrale forte e compatto, solo padrone di Sedi e Succursali, di un Consiglio Supe-

riore, cioè, dirimpetto a cui i Consigli di Sede non siano più amministratori d' ordine inferiore, ma servitori sommessi.

2. Emanazione di questo Consiglio Superiore, non già dalle amministrazioni locali secondo il loro numero ed importanza, perchè troppo languide per far fronte al Governatore; ma sibbene secondo la maggiorità degli Azionisti, perchè questi, stimolati dalla potenza dello interesse privato, sono i soli capaci di formare un Consiglio Superiore atto a cozzare con la prepotenza governativa.

Quindi impotenza decisa, se non distruzione, della rappresentanza degli interessi locali del paese; e preponderanza assoluta dello interesse azionista preordinata a una lotta perpetua che si prevede fra esso e Governo. Ecco i due mezzi che il Senato intende adoprare per la buona amministrazione della Banca.

Egli è da osservarsi a questo punto, che non potendo il Governo in ordine allo Statuto disporre ad uso proprio dei danari della Banca, la lotta che si affetta temere con lui non ha ragione d'essere, e assume l' aria d' un supposto gratuito onde farne argomento contro la rappresentanza degl' interessi del paese, che agli Azionisti può tornar conto di lasciare indifesi a lor discrezione.

Quindi quel voler richiamare alla memoria i principii che dominavano nella repubblica veneta nello stabilire i rapporti fra il Doge e il Consiglio dei Dieci, ed applicarli ai rapporti fra Governatore e Consiglio Superiore nella costituzione della Banca d' Italia, mi pare affatto fuor di proposito.

L' altro argomento che si adduce a favore della preponderanza esclusiva dello interesse azionista, si fonda sulla giustizia distributiva. Ed essendo questo un prin-

cipio di naturale giustizia, merita senza dubbio religioso rispetto: nè alcuno vorrà certamente dargliene più di me, che opino il vero progresso sociale consistere nell'applicazione estensiva di questo diritto ai rapporti reali della vita civile più che nella trasformazione della materia in modi mirabilmente atti a sodisfare ai nostri bisogni; poichè questi bisogni non saranno mai saziati dalla sola materia, e si troveranno sempre famelici.

Ma esaminiamo per bene quali sono sul proposito nostro le esigenze di questa naturale giustizia.

Gli Azionisti delle Banche Sarda e Toscana hanno ora in tutto 50 mila Azioni di L. 1000 ciascuna. Anzi cado in errore: quelli della Toscana hanno realmente 10 mila Azioni: ma quelli della Sarda ne hanno 30 mila e più una promessa di prenderne altre 10 mila, allorchè ne credano venuto il bisogno.

In seguito a questo fatto, il Progetto ministeriale assegna agli Azionisti delle vecchie banche 50 mila Azioni nella nuova, di ugual somma, alla pari, e senza tener conto, rapporto ai Sardi, della differenza fra Azioni reali e Azioni nominali. Il titolo a reclamare pel capo della ingiustizia mi sembra di già incominciare a svanire.

Di più agli Azionisti vecchi sono assegnate altre 25 mila azioni, e sempre alla pari, in ragione di un'Azione nuova per ogni due vecchie. A questo secondo punto mi pare si possa riconoscere una larga equità in favore dei vecchi Azionisti.

Ma più ancora. A parte 5 mila Azioni che si riservano, le residuali 20 mila si assegnano per soscrizione ad altre parti d'Italia, ma con un premio da stabilirsi dai Consigli Superiori delle due Banche con l'approvazione del Governo. A questo terzo punto da qual parte potranno

venire i lamenti contro la giustizia del Ministro? Lascio alla coscienza dei vecchi Azionisti lo scagliare la prima pietra.

I reclami fatti in Senato, e specialmente dal Relatore dell' Ufficio Centrale, contro il progetto del Ministero, per violazione della naturale giustizia distributiva, si sostanziano appunto nella sproporzione della influenza che si dice accordata a questi due gruppi di Azionisti, l' uno composto delle 75 mila Azioni vecchie, e l' altro delle 20 mila nuove. Ma visto il modo con cui queste 75 mila Azioni sono state acquistate, sarà egli consentaneo veramente alla giustizia ed alla equità di spingere a tutte le più estreme conseguenze il diritto di proprietà di queste 75 mila Azioni?

I vecchi Azionisti, che vendono a L. 1500, e che già venderono fino a oltre L. 1900 le loro Azioni originarie di L. 1000, hanno essi ottenuto questo enorme vantaggio per opera della legge naturale che invocano, o non piuttosto per una creazione artificiale e fattizia della legge civile?

La Banca Sarda ha ella potuto estendere la sua Azione nelle altre provincie del Regno nei modi in cui l' ha estesa per effetto di legge naturale, o anzi, per dir meglio, di una legge qualunque?

Parliamo sinceri: qui tutto è prodotto di poteri sociali e di legge puramente civile; ed è indubitato che allorquando la legge civile accorda dei vantaggi non fondati nella natura, può sottoporre a certe determinate condizioni coloro che voglion fruirne.

Se si esamina con attenzione la portata delle modificazioni che il Senato ha fatte al Progetto ministeriale collo annullar quasi la rappresentanza locale per far preponde-

rare in modo assoluto l'interesse azionista, egli è chiaro che si viene a infeudare, per così dire, alle 75 mila Azioni dei vecchi Azionisti lo avvenire della Banca, poichè, come saggiamente disse il Senatore Scialoia, questo avvenire è vincolato dalla legge attuale per tutta la sua durata.

Ma la Legge attuale vuole costituire la Banca d'Italia, vuole cioè una instituzione alla quale l'Italia intiera prenda parte, affetto e fiducia, e non può ammettere un ordine di cose che distrugga il suo fine, e che chiuda l'adito alle provincie tutte per lasciarne la chiave ad alcune soltanto. Il raggiunger quel fine è un bisogno assoluto; e se le pretese dei vecchi Azionisti affacciate in Senato avessero una base ugualmente solida ed assoluta, la conseguenza sarebbe la impossibilità di conciliarsi, la rinuncia al Progetto della Banca unica, e il ricovrarsi sotto l'egida salutare della pluralità e della libertà, a cui tanto, volere o no, è destinato il trionfo in un avvenire non lontano.

Ma la base delle pretese affacciate in nome dei vecchi Azionisti, non è, a parer mio, ben fondata. Già mal mi esprimo dicendo vecchi Azionisti, poichè non posso fare il torto a quelli della Banca Toscana di crederli complici in sì grandi pretese. Essi conoscono meglio di me la Banca d'Italia dovere essere uno Stabilimento semi-pubblico, ove l'interesse privato dee sì prosperare, ma sulla prosperità e non sul danno del pubblico. E poi, lo Statuto della Banca Toscana è là per testimoniare che i timori che serviron di fondamento alle deliberazioni del Senato non sono fondati. Secondo questo Statuto, l'amministrazione della Banca emana per un terzo dalla nomina regia, per un terzo dalla Camera di Commercio, e per un solo

terzo dagli Azionisti. Anzi nel Consiglio Superiore, l'elemento del commercio locale è preponderante, poichè il Consiglio componesi dei sei Direttori eletti nelle proporzioni sopraindicate, dello Avvocato regio, e dei Presidenti della Camera di Commercio di Firenze e di quella di Livorno. E pure niuna Banca è più stimata ed amata della Toscana! Pingui sono stati gli utili repartiti ai suoi Azionisti più che non lo fossero quelli toccati in sorte agli Azionisti della Sarda, benchè amministrata esclusivamente dai lor mandatari, e generale e costante in paese è il credito dei suoi biglietti.

L'autorità di questa esperienza desunta da fatti di famiglia, la credo d'immenso valore. Ma se ben si esaminano gli Statuti delle altre Banche privilegiate, si troverà in fondo frenata da per tutto la preponderanza dell'interesse azionista, ed impedito al gretto mercantilismo di avere il di sopra al generale interesse; e al tempo stesso che questo freno sussiste, l'interesse vero degli Azionisti si mantiene al suo stato di prosperità piuttosto progressiva, e talvolta ancor favolosa.

Non è dunque in pericolo l'interesse vero degli Azionisti della Banca per lo Statuto progettato dal Ministero, e lo scatenamento compatto e rumoroso che si fece nelle alte sfere amministrative della Banca Sarda fino da quando la Commissione Toscana accennò a qualche riforma, e che si fa tuttora, darebbe quasi a temere che sotto pretesto di salvare gl'interessi degli Azionisti si tentasse di mantenere invariato lo stato attuale delle cose e delle persone. Non so con qual fondamento, ma alcuni opinano che l'amministrazione di quella Banca sia troppo concentrata, e si accosti quasi all'andamento di consorteria; e il progetto di Statuto del Ministero fu salutato come no-

tevole miglioramento, appunto perchè tendeva a mutare i procedimenti amministrativi invalsi finora.

Comunque sia di ciò, il fatto è che il modo di organamento amministrativo adottato dal Senato, se non è necessario nè utile alla vera prosperità della Banca futura, giova però mirabilmente a due effetti subalterni; cioè a perpetuare invariato lo andamento attuale della Banca Sarda; o sivvero a formare per gli attuali Azionisti un *Baluardo* borsale inespugnabile per qualunque arma, se non per quella con cui fu da Giove espugnata la Torre di Danae. E se questo resultato probabile è sfuggito alle previsioni del Senato, è debito mio di farne avvertito l'altro ramo del Potere legislativo.

Raffiguriamoci con la immaginazione lo attivarsi della nuova Banca secondo lo Statuto uscito dalle deliberazioni del Senato.

Gli Azionisti nuovi, anche uniti ai Toscani, non essendo in numero sufficiente a controbilanciare il numero dei Sardi, le nuove elezioni al Consiglio Superiore cadranno presso a poco sopra le stesse persone su cui son cadute finora.

Dato questo, o il presente Direttor Generale, mutato solo di nome, diverrà Governatore della Banca, come credo quasi certo, ed in tal caso eccoci nella stessa famiglia amministrativa, con solo l'ingombro di qualche individuo di più che potrà tenersi in rispettosa distanza. O per un caso imprevedibile, per non dire impossibile, la scelta cade sopra persona diversa e con diverse idee, ed allora il Governatore, il quale, dicasi ciò che vuolsi, altro in fondo non deve essere se non l'esecutore delle altrui deliberazioni, sarà ridotto alla impotenza, e forse ancora costretto ad abbandonare il suo posto. E la Banca sarà così Italiana nel nome e Sarda nel fatto.

O se, invece di tutto questo, l' Italia intiera vorrà davvero acquistare nella Banca quella parte e quello interesse che le sta bene, essa non avrà per farlo altra via se non quella di comprare le Azioni dai soli che le possiedono, piegandosi alla legge che essi imporranno, o in altri termini concretando il mito di Giove e di Danae.

Nè mi si obietti che dalla preponderanza assoluta dello elemento azionista nel Consiglio Superiore non ne verrebbero per necessità sacrificati gl' interessi locali e generali del paese.

Mettiamo a parte l' ipocrisia, e parliamo con perfetta sincerità e buona fede.

Allorchè trattasi di rappresentanze costituite da corpi collegiali, vi è una distinzione massima a farsi: bisogna vedere, cioè, se esse son preordinate a far resultare un vero e a giudicare sopra cosa di generale interesse estraneo a quello dei deliberanti; o sivvero, se son destinate a decidere sopra interessi privati de' componenti il collegio. Nel primo caso, la minorità può avere grande efficacia; ed anche l' uomo solo, se dotato di quella scintilla di genio che agli altri è negata, può trascinare la maggiorità al suo parere e far trionfare il vero a lui manifesto. Ma nel secondo caso, le cose cambiano di aspetto: quando trattasi d' interessi, i calcoli dell' egoismo prendon quasi sempre il di sopra agl' istinti generosi e la minorità si trova costantemente schiacciata.

Col Consiglio Superiore composto come lo vuole il Senato, ogni qual volta l' interesse privato degli Azionisti si troverà a contrasto con quello del Paese, quest' ultimo sarà costantemente sacrificato. In questi casi la maggiorità regna assoluta, e la minorità può fare a meno d' intervenire e di assistere alla sua certa sconfitta.

Dissi allo Art. 16 che la questione dei rapporti fra Sedi e Succursali appartiene all' organamento amministrativo della Banca.

Il Progetto ministeriale, tenendo conto del fatto che diversi centri d' interessi economici esistono in Italia, con molta saggezza non gli volle sacrificati, ma pensò invece che la Banca dovesse atteggiarsi in modo da combinare il proprio vantaggio con la loro prosperità, e creò a questo oggetto le Sedi; e dove vide estesi questi interessi in ampio terreno, aggiunse alle Sedi delle Succursali, quasi braccia destinate a meglio provvedere ai bisogni esistenti.

Il Senato invece, spinto dal fascino dello accentramento, spezzò questi interessi in due parti, e mise le Succursali a intiera dipendenza dal Centro.

Le ragioni che ho sentito addurre in favore di questo dislogamento son diverse, ma estranee tutte all' indole economica.

Ho sentito obiettare in prima linea che, ammettendo le Sedi e Succursali volute dal Ministero, si va a ricostituire il Sistema Regionale.

Confesso ingenuamente non avere idee chiare sul Sistema Regionale, e non saper neppure se sia questo un fantasma adoprato come la macchina soprannaturale nei poemi epici dietro le regole della rettorica. Il fatto è che, per quanto io abbia spigolato nei trattati di morale e di tossicologia, non ho potuto trovar questo nome nè fra i peccati nè fra i veleni, per cui mi do a credere che in fondo non vi sia nulla di assolutamente cattivo nè per lo spirito nè pel corpo; e che tutta la questione stia nel vedere se un tale organamento sia utile o dannoso per la Banca e pel pubblico, e che, essendo utile, converrebbe adottarlo benchè

piacesse a taluno di ingiuriarlo col nome scomunicato di Sistema Regionale; o di altro nome peggiore.

Del resto, a me pare evidente che il sistema delle Sedi e Succursali progettate dal Ministero abbia il suo fondamento nella realtà delle cose, cioè nella necessità che ha la Banca di operare con cognizione di causa. La cognizione dei bisogni locali che la Banca è chiamata a sodisfare; quella dello stato economico e morale delle persone presso cui si trovano i bisogni da sodisfare; quella della attitudine delle persone da prescegliersi all'amministrazione; la prosperità o decadenza accidentale e relativa d'una zona di paese, ec. ec., son cose tutte che giustificano quel sistema, e che formano un complesso indivisibile fra Sede e Succursale. Queste cognizioni non si attingono sui libri, ma nascono da una sola sorgente; la pratica, cioè, dei luoghi e delle persone. Il Senato stesso ha reso omaggio a questa verità e diffidato del sistema opposto, poichè, mentre nello Art. 16 ha sottratto dalle Sedi l'assegnazione del fondo da impiegarsi alle Succursali, e l'ha portata al Centro, nel caso poi di reclamo fatto contro l'assegnazione dalle Succursali stesse, ha riconosciuto la necessità di ricorrere alla Sede, cioè alle fonti ove le cognizioni necessarie naturalmente si trovano. Ma quando avete rotto quei legami per cui la Sede deve esser continuamente al corso della sua Succursale, che volete voi che possa rispondere alle vostre domande?

L'altro argomento che ho sentito addurre contro i legami fra Sede e Succursale si è, che molte città, ove son designate le Succursali, sdegneranno quel legame come una subiezione indecorosa, e preferiranno dipender dalla Capitale a costo del proprio interesse.

Questa obiezione si scosta troppo dall'indole economica

perchè io possa discuterla, ma credo però che menando buone passioni di questo genere, non sarà facile costituire solidamente quella unità italiana alla quale tutti aneliamo.

La verità è, che lo Statuto da farsi deve provvedere ai bisogni veri e attuali del commercio italiano, il quale ha di già, dirò così, una conformazione delineata in tanti centri di vita assai importanti e distinti, estendenti la loro azione ad una più o meno larga periferia. L' idea delle Sedi come le aveva immaginate il Ministro corrisponde alla realtà di questo fatto, e le Succursali altro non sarebbero che un modo di azione proporzionato alla larghezza della periferia, e destinato alla migliore e più completa sodisfazione dei bisogni. Quindi Sedi e Succursali debbono essere unite, e lo staccarle, come ha fatto il Senato, e portar le Succursali alla dipendenza del Centro, è un operare contro la natura delle cose, un pretendere che il fatto contradica all' idea che è destinato a incarnare.

Fissate queste massime generali, passerò allo esame degli articoli.

Art. 26. « L' amministrazione della Banca è com-
» messa ad un Governatore a due Vice-Governatori, e a
» un Consiglio Superiore.

» L' amministrazione di ciascuna Sede e Succursale è
» affidata a un Direttore e ad un Consiglio Amministra-
» tivo.

» Tre Censori vigilano l' amministrazione di ciascuna
» Sede e Succursale. »

A vero dire, io trovo qualche vago in queste definizioni. La parola *amministrazione* mi sembra usata un poco confusamente ; e, nonostante quanto può attingersi dagli Art. 29 e 33, non ho potuto farmi un concetto ben chiaro dell' amministrazione centrale della Banca. La Com-

missione Toscana voleva che il Consiglio Superiore avesse l'alto governo della Banca, e l'incarico di dare all'amministrazione le norme generali del suo andamento. La vera e propria amministrazione, consistente nel tener la cassa, impiegare il danaro, curarne il ritiro e rimpiegarlo di nuovo, avrebbe dovuto spettare alle Sedi, fra le quali il Consiglio Superiore avrebbe dovuto distribuire l'asse totale dei fondi disponibili della Banca. Secondo questo pratico concetto il potere centrale della Banca posto nelle mani del Consiglio superiore e del Governatore non avrebbe dovuto avere una Cassa a parte. E così credo che vadano nel fatto materiale le cose presso l'attuale Banca Nazionale Sarda.

Ma due operazioni non affatto connaturali alle Banche sono state aggiunte alle facoltà della Banca d'Italia, quella di tener le Zecche, cioè, e quella che consiste nel poter rifornire la sua riserva metallica facendo acquisto di verghe d'oro e d'argento tanto all'interno quanto in esterni paesi, procurandone il pagamento mediante acquisto di Cambiali sopra piazze straniere, o aprendo, previa autorizzazione governativa, conti correnti con altri stabilimenti analoghi nazionali od esteri. Io non so qual è stato il concetto degli autori della legge in quanto al mezzo pratico di esecuzione di queste nuove funzioni attribuite alla Banca. Dallo Statuto non risulta certamente. Il fatto è, che se si fosse voluto creare per esse presso il potere centrale della Banca una vera e propria amministrazione con cassa, cassieri, ragionieri ec., bisognava dirlo, ed in modo chiaro, o in questo Art. 26, o in altro apposito articolo. Non è questo un affare da passarsi sotto silenzio; e per poco che lo andamento della nuova Banca segua le traccie della Nazionale Sarda, sarà questa una

delle più vaste e delle più pericolose fra le sue operazioni.

Appresi dalla discussione del Senato, e specialmente dalle parole del Relatore, che le operazioni relative al rifornire la riserva metallica nell'attuale Banca Sarda si fanno intieramente dalla Direzione generale, ed ho avuto luogo d'informarmi che le cose procedono senza norme ed in piena balía dell'azione personale. Ciò non ha prodotto senza dubbio inconvenienti finora per la combinazione fortunata della rara capacità e squisita probità delle quali son dotati coloro, in cui è accidentalmente caduta la Direzione Generale. Ma questo stato di cose non cessa di essere irregolare, nè può trasportarsi tale quale nella Banca d'Italia.

Lo Art. 33 nel definire le attribuzioni del Consiglio Superiore dice al § 6: « Riconosce e dichiara la neces- » sità di fornire la Cassa di danaro o di verghe d'oro » o d'argento, giusta l'Art. 2. » Ma dichiarata collegialmente questa necessità, fra i diversi modi indicati nello Art. 2 chi dovrà scegliere quello da adottarsi? E supposta la scelta fatta dallo stesso Consiglio, chi eseguirà la cosa deliberata? Secondo il § 3 dello Art. 29, sarebbe il Governatore che dovrebbe eseguire. Ma in questo genere di affari, trattandosi sempre di molti milioni, vorremo noi lasciare al solo Governatore il fissare le condizioni degli imprestiti da contrattare con altre Banche; o quelle della compra di cambiali sopra Piazze straniere? Di più: La compra di queste cambiali, in quanto al fido che si corre, riveste l'indole della operazione di sconto, che è stata circondata di formalità e di cautele. Ma qui vorremo noi affidarci alla sola opinione del Governatore? A me pare che la determinazione delle condizioni, e il giudizio sulla

qualità e solidità delle cambiali che si comprano per piazze straniere, non possa lasciarsi al solo Governatore, senza far di lui, mentre si affetta di tanto temere la sua autorità, il vero Re della Banca, e Re che regni e governi; ma si debba affidare al Consiglio Superiore. Ma se spetta al Consiglio di eseguir tutto ciò, dovrà esso ancora avere un corredo completo di amministrazione montata, con una cassa, cassiere ec. ec.? A tutto questo non provvede lo Schema di Statuto uscito dalle deliberazioni del Senato; ed è qui la parte più debole del suo lavoro, se si riguarda dal punto di vista della pratica amministrativa.

Comunque sia, egli è fuor di dubbio però che se vuol montarsi questa vera e propria amministrazione centrale, ai collegi censorii, che questo Articolo 26 sanziona per ogni Sede ed ogni Succursale, deve aggiungersene uno per quella amministrazione. Anzi credo che la censura presso questa amministrazione centrale dovrebbe essere più rigorosa e oculata, in quanto che si tratta di operazioni eccezionali, non naturali alle Banche, e da evitarsi al possibile.

Art. 27. Se la Banca d'Italia volesse organarsi veramente in modo da corrispondere non alle diffidenze che a carico di una provincia posson nutrirsi in un'altra, nè ai pregiudizi meschini di superiorità relativa, ogni Consiglio Amministrativo di Sede nominar dovrebbe il suo Direttore, sottoponendo la nomina alla approvazione del Consiglio Superiore, ed anco del Governo, se vuolsi. Tale fu il parere della Commissione Toscana; questo sarebbe il modo di dare alle diverse membra della Banca una vera vita; questo il mezzo onde l'amministrazione delle Sedi fosse dotata di tutte le cognizioni necessarie a ben fare; e la instituzione accettata cordialmente ed acclimatata per tutto il Regno.

Ma poichè per servire ai supposti bisogni della unità piacque al Ministro di riportare al centro la nomina dei Direttori delle Sedi, si ammetta pure questa massima, con che però la disposizione che la delega al Consiglio Superiore sia una verità, e non un' apparenza soltanto.

L' Art. 27 investe il Consiglio Superiore di questa nomina, ma, secondo il § 5 dello Art. 29 dovendo esser fatta in seguito alla proposta del Governatore, il Consiglio Superiore non ha più la spontaneità della scelta. Disposizioni di questo genere a me non piacciono, perchè son viziate d' ipocrisia. Velando la realtà con le apparenze, egli è la volontà del Governatore che in fondo prevale; e la parte assegnata al Consiglio Superiore ad altro in fondo non serve, se non a sfumare la responsabilità della scelta.

Secondo il Progetto ministeriale il § 4 di questo Articolo delegava ai Consigli di Sede la nomina dei Consigli Amministrativi e Censori delle Succursali; ma il Senato, forse per sfuggire al fantasma delle Regioni, ha voluto dar questa nomina al Consiglio Superiore da farsi sopra una lista di candidati, che presenteranno i Consigli di Sede in numero maggiore di una metà a quello da scegliersi.

Per fuggire un fantasma, il Senato è caduto in un errore reale. Infatti, con le condizioni adottate, se il Consiglio Superiore possedesse veramente mezzi di buona scelta, migliori di quelli del Consiglio di Sede, esso non potrebbe valersene, legato come è alla nota che gli vien presentata. E il Consiglio di Sede, dovendo mettere in nota un numero di nomi superiore a quello da scegliersi, è obbligato a riunire agli ottimi e ai buoni i mediocri, e forse ancora i meritevoli di eccezione.

Art. 29. Il § 5 di questo Articolo deferisce al Go-

vernatore la proposta degli impiegati di nomina del Consiglio stesso. Io sopprimerei questo paragrafo per le ragioni indicate di sopra.

Art. 32. Credo inutile ancora di ripetere le ragioni per cui son da sopprimersi affatto i §§ 2 e 3 dello Articolo 32. Il Consiglio Superiore dovrebbe esser composto di un Deputato di ciascuna Sede, come voleva il Progetto ministeriale; ed anche la transazione accettata dal Ministro del Commercio nella discussione del Senato, per la quale le Sedi che avessero inscritte in loro oltre 5000 azioni potessero eleggere un Deputato di più, è da scartarsi.

E quantunque il Ministro nel Rapporto col quale ha presentato alla Camera de' Deputati questa legge abbia non solo confermato la concessione, ma, vista l' urgenza di concludere, abbia fatto quasi intravvedere che non si opporrebbe se anco presso i Deputati prevalesse il principio della prevalenza assoluta della rappresentanza azionista, io sostengo con la più profonda convinzione dell' animo mio che sarebbe questo un gravissimo errore. Non è mai urgente il far delle leggi cattive, e tanto meno lo è quando trattasi di materia che sfugge alle sanzioni e che non si comanda come quella del credito. Il Ministro deve, a parer mio, avere il coraggio di scegliere: o vuole organizzare il credito in Italia, come disse da principio, e allora deve sostenere il suo Progetto, od altro Progetto ancora più liberale; o vuole esporsi al pericolo di spengere questo credito, anzi non al pericolo, ma alla certezza, ed allora dee tener dietro allo Schema del Senato e alle grettezze egoistiche degli Azionisti di una parte sola d' Italia.

Art. 33. L' Art. 33 è uno dei più importanti dello Statuto, essendo destinato a definire le attribuzioni del Consiglio Superiore.

§ 2. Come io diceva di sopra, se la nomina dei Direttori delle Sedi e Succursali vuol rimettersi veramente nel Consiglio Superiore, esso deve avere l'iniziativa e la spontaneità, e non esser legato alle proposte del Governatore, quasi macchina destinata a cuoprirne la responsabilità.

In questo paragrafo poi si veggono sorger fuori i *Direttori dell' Amministrazione centrale,* funzione non prevista nè definita dallo Statuto; lo che starebbe a provare, o che l'Ufficio Centrale e il Senato non ebbero idee chiare sulle materie intorno a cui disponevano, o che lo Statuto è destinato a produrre qualche cosa d'incognito al pubblico.

§ 4. Per questo paragrafo il Consiglio Superiore ripartisce il fondo disponibile per gli sconti e per le anticipazioni alle Sedi ed alle Succursali, a norma delle disposizioni dello Art. 16. E l'Art. 16 dispone che il riparto debba rinnovarsi ogni 15 giorni.

Durante la trattativa fra le due Banche, la Commissione Toscana avrebbe voluto che il reparto del fondo disponibile fosse meno frequente; e ad evitare che i capitali stagnassero in una Sede per mancare in vece in un'altra, voleva che il Governatore fosse investito della facoltà di provvedere per urgenza.

La idea di una certa stabilità negli assegni o reparti emessa dalla Commissione Toscana, fu trattata in tuono di scherno dalla stampa delle antiche provincie, anche per parte di uomini che si danno l'aria di gravi. Ma io non ho a ricredermi da quanto dissi come membro di quella Commissione; e mi resta solo il rammarico di vedere che anche uomini reputati gravi operino talvolta con la leggerezza del ciarlatano.

L'assegno, o per parlare più chiaramente, il capitale sul quale ogni Sede deve operare, non può essere un

dato arbitrario. Esso deve essere proporzionato ai bisogni del paese, o in altri termini, ai mezzi d'impiego. Supponiamo che tutte le parti d'Italia fosser provette nell'uso del credito, e che esistessero già tante Banche quante sono le Sedi che vogliono ora fondarsi. Supponiamo ancora che per aver trovato inconvenienti in questa divisione, abbian le diverse Banche risoluto di fondersi in una sola ed unica Banca. Naturalmente per determinare il capitale opportuno a questa unica Banca ci baseremmo sul dato sperimentale delle Banche esistenti; e se ciascuna provvedeva giustamente alla estensione di paese su cui operava, altro da fare non vi sarebbe se non cumulare insieme i capitali già fissati separatamente.

Nel caso nostro il dato sperimentale manca per diverse parti d'Italia, e bisogna procedere per supposizioni. Il calcolo verrà forse meno esatto, e vi sarà da fare dei cambiamenti se la esperienza smentisce le previsioni; ma fatte le correzioni, che si faranno in un corso di tempo non molto lungo, cambiamenti sostanziali e frequenti non possono avvenirne. Se mi è lecito esprimermi in linguaggio figurato, dirò che il fondo del vaso in que' vasi diversi che si chiameran Sedi resterà fermo, e le ondulazioni si verificheranno solo alla superficie. Ed è di queste ondulazioni superficiali, e non profonde, che il Consiglio superiore dovrà occuparsi nelle assegnazioni che a lui vengono delegate.

Altrimenti, se così non fosse, tutto sarebbe sbagliato e da rifarsi, e bisognerebbe incominciare la riforma dall'Art. 17 che determina il capitale.

Quei signori che deridevano la Commissione Toscana, avevano forse le idee un po' guaste dagli abusi che erano abituati a vedere, e questi abusi consistevano probabil-

mente nello aver veduto confondere e mescolare insieme in una sola instituzione operazioni proprie d' instituzioni d' indole e fine affatto diverso. Sicuramente le oscillazioni dovevano esser ben forti nello andamento della Banca Sarda, tosto che essa, destinata come era dalla sua nascita alle operazioni di sconto e con un capitale di soli 30 milioni effettivi, soscriveva per proprio conto in molti pubblici impresti per somme enormi, come sarebbe quella di circa 80 milioni[1] nell' ultimo imprestito governativo. Certamente in tali casi le assegnazioni dei fondi destinati agli sconti ed alle anticipazioni dovevano modificarsi sensibilmente, o, per continuare nell' allegoria incominciata, non poteva trattarsi più di seguitare la ondulazione naturale dei liquidi nei vasi diversi, ma trattavasi di vuotare i vasi, e portare il liquido altrove.

Ma per la Banca d' Italia così non dovrebbe procedersi. Lo spartimento primitivo del capitale unico che si è formato, dovrà farsi sopra i dati più certi possibili. Nei primi tempi e per alcuni paesi quasi nuovi alla Banca i calcoli possono andar soggetti a varianti; ma dopo una certa esperienza il fondo dell' assegnazione starà molto fisso, e l' ondulazione farassi solo alla superficie. Bisogna anzi imprimere bene nel Consiglio Superiore la massima che esso non è il legislatore, e non può fare spostamenti arbitrari, ma è solo esecutore della legge, che vuole equamente spartito il fondo della Banca secondo i bisogni veri dei luoghi diversi.

[1] Fu detto che la soscrizione di circa 80 milioni capitale, o 5,700,000 rendita fatta dalla Banca Nazionale Sarda all' ultimo imprestito governativo fosse per una metà assicurata con impegni presi precedentemente verso di lei da altri stabilimenti; ma ciò nonostante è questa sempre una speculazione arditissima, estranea allo scopo della Banca e tale da spostare sostanzialmente la destinazione del capitale su cui essa opera.

L'altra questione intorno alla assegnazione de' fondi devoluta al Consiglio superiore riguarda le Succursali.

Per la Commissione Toscana le assegnazioni da farsi al Centro devon prender di mira i diversi gruppi d'interessi rappresentati dalle Sedi, e in questo sistema le Succursali altro non sono se non che mezzi necessari e più acconci a meglio sodisfare ai bisogni anche più minuti, non che a meglio conoscerli. Esse fanno parte di sistemi subalterni che per mezzo delle Sedi si legano al sistema generale unitario che fa capo al Consiglio superiore, alla testa del quale è il Governatore della Banca.

La idea che ebbe la Commissione Sarda, e poi il Senato di spezzar questi fasci d'interessi strettamente legati per riportare al Centro la sodisfazione dei più minuti, è un'idea falsa a un tempo e meschina: falsa, perchè suppone le cognizioni là dove naturalmente posson meno trovarsi; e meschina, perchè sembra inspirata più che altro da vani timori o da gelosia.

Un'altra questione finalmente è da farsi sul modo d'imporre tassativamente le assegnazioni. Ho luogo di credere che nella mente di alcuni l'assegnazione da farsi ogni 15 giorni debba determinare: 1° Qual è la porzione che i Consigli di Sede potranno erogare negli sconti e quale nelle anticipazioni. 2° La quota da spendersi nella prima settimana, e quella della seconda.

La Commissione Sarda voleva anche questa seconda prescrizione tassativa, ma quando anche si riducesse solo alla prima, come sembrerebbe dalle parole adottate nello Statuto, queste meschine grettezze dovrebbero sparire dalla Banca d'Italia.

Gli ultimi due incisi del § 12, di questo Art. 33, credo sian da sopprimersi.

E prima di lasciare la trattativa delle cose spettanti al Consiglio superiore debbo dire che non trovo nello Schema di Statuto assai ben fissata la durata delle funzioni di Consigliere.

Art. 36. Per le cose dette di sopra credo necessario restituire in questo Articolo ai Consigli di Sede la facoltà di nominare i Consiglieri e i Censori delle Succursali; come quella altresì di deliberare per le Succursali stesse l'assegnazione del fondo ad esse spettante sul totale fissato dal Centro, il tutto in conformità della proposta ministeriale allo Art. 35.

Osserverò ancora aver lo Schema citato per errore in questo Articolo l'Art. 34, in luogo di quello N. 33.

Art. 37–38. Ne sarà causa il mio corto vedere, ma io non giungo a comprendere le ragioni per le quali la gelosissima e principalissima operazione della Banca, quella cioè dello sconto, si sottrae ai Consigli di Sede per affidarla a una creazione nuova, ai Consiglieri di sconto in numero di nove da scegliersi annualmente per mezzo dei Censori sopra una nota presentata dal Consiglio di Sede, tripla di numero, composta cioè di 27 nomi pei nove eligendi. Le ragioni di questo meccanismo sono incomprensibili per me, e vi scorgo una complicazione che direi solamente inutile se non vi fosse dentro il germe del danno per le difficoltà che naturalmente s'incontrano a ritrovare tanti candidati forniti tutti delle qualità necessarie per la gelosa operazione dello sconto. Nè comprendo come dopo tanto rumore per far prevalere l'interesse azionista possa delegarsi il voto sulle ammissioni allo sconto anche a individui non azionisti; nè comprendo finalmente il perchè il personale delle commissioni di sconto debba settimanalmente variare. Lo sconto esige

cognizioni pratiche sugli averi, la moralità, la capacità, la morigeratezza delle persone che formano la clientela della Banca; esige cognizioni sul modo di lavorare, sulla prosperità o la decadenza di certe industrie e certi commerci; e la rotazione veloce prescritta dallo Art. 38, sembra destinata a bella posta a rendere impossibile lo acquisto di queste pratiche cognizioni. Meno i Direttori niun altro vi sarà in questi tribunali detti Commissioni di sconto che abbia le cognizioni necessarie a pronunciare un giudizio. Che si possan così trattare gli affari di Borsa lo intendo, perchè le cause che operano sul credito maggiore o minore dei titoli del debito pubblico e delle azioni industriali sono per tutti notorie; ma che si possa misurar in tal modo il credito che meritano i privati, e quelli specialmente del medio e piccol commercio, lo tengo per impossibile.

Art. 39. Torno a dire in questo Articolo ciò che ho detto di sopra: bisogna chiarire, cioè, se la Banca ha da avere una vera e propria amministrazione al suo centro. E se deve averla, specialmente per rifornire la cassa metallica, una censura presso quella amministrazione sarà molto più necessaria che non lo sia presso le altre amministrazioni delle provincie.

Art. 40. In luogo di questo Articolo dello Schema del Senato, che è da sopprimersi per le ragioni più volte dette, fa d'uopo riporre l'Art. 38 del Progetto ministeriale.

Art. 53. A provare che quando trattasi di Società numerose, non è possibile stare ai dettami della pura ragione sullo impero della vera maggiorità si vegga che dopo tanto strepito fatto a favore di quel principio per la scelta del Consiglio Superiore, qui si accetta che la

metà più uno della ventesima parte delle azioni, con sole più le azioni dei funzionari, possa decidere sulle cose più importanti e vitali della instituzione.

Art. 67. Le due Banche attuali che vanno a fondersi nella nuova con la loro riserva, hanno un carattere essenzialmente differente, quanto alla possibilità di sindacare la loro amministrazione. La Nazionale Sarda, meno la sorveglianza de' regi commissari, è amministrata esclusivamente da' suoi azionisti, naturalmente interessati a impinguare i dividendi. La Nazionale Toscana invece ha il carattere di Stabilimento semi-pubblico, e il suo bilancio è compilato dai Direttori nominati dal Governo, rivisto e approvato dal Consiglio Superiore, ove l' elemento azionista è in minorità; e quindi nuovamente rivisto dai Sindaci, uno dei quali è il Direttore della Depositeria, cioè dal Direttore del Tesoro. Le garantie di esattezza non sono dunque uniformi. Queste osservazioni mi portano a concludere che per lo Art. 67 il Governo aver debba non già solo la facoltà, ma il dovere di far verificare efficacemente i conti finali delle due Banche, dai quali conti resulterà ad un tempo e il dividendo realmente dovuto agli azionisti attuali, e lo appuramento di quella riserva che passar deve in favore del nuovo consorzio. E forse non sarebbe fuor di proposito che questo esame finale si facesse dai delegati del Governo in unione a delegati delle due Banche.

Dolente di aver sì lungamente abusato della pazienza di coloro che avranno avuto la disgrazia di leggere le mie lunghe e noiose note, se pur ve ne saranno, chiudo il mio dire con emettere fervidissimo voto perchè la Camera elettiva, abbandonando le grettezze delle idee provinciali, imprima senza tema alla Banca d' Italia il carat-

tere d' instituzione veramente nazionale. Nè così dicendo intendo già di calpestare alcun dritto, perchè non ammetto interesse pubblico che opprimer possa l' interesse privato, fondato sulla giustizia. Qui siamo fuori da tal collisione, e il mio voto può farsi alla faccia degli uomini e a quella di Dio.

Se vuolsi davvero che la Banca d' Italia germogli rigogliosa per tutto il Regno, fa d' uopo che le condizioni di sua esistenza abbiano base nel generale interesse; che la sua gestione sia aperta alla pubblica luce, e le persone che la debbon condurre abbiano non solo il merito intrinseco della fiducia, ma che possano essere altresì e conosciute e apprezzate, cioè che la fiducia esista non solo in potenza, ma in atto ed in fatto. Il paese è grande ed è stato sempre sventuratamente diviso, talchè gli uomini meritevoli di Piemonte, di Lombardia e di Toscana non son conosciuti nelle altre provincie, e così viceversa. Di più l'uso del credito è nuovo fra noi, e perciò timido e sospettoso. Di qui la necessità che la fiducia passi dalle persone alla cosa; di qui il bisogno che molto si faccia alla circonferenza, ove la stima personale può valere, e la lealtà e saggezza dei modi di procedere può essere e conosciuta e apprezzata. Al di fuori di queste condizioni noi avremo una Banca stentata e senza credito, incapace non solo di supplire ai futuri destini d' Italia, ma pur anco di provvedere meschinamente ai bisogni attuali; e vedremo i suoi biglietti circondati da diffidenza, non solo nelle provincie meridionali, ma sì ancora in Toscana e in ogni altra parte del Regno.

E se in materie economiche fosse lecito adoprare argomenti tratti dalla ragione politica, aggiungerei: o vogliamo che l' *Italia sia fatta* davvero, o di questa povera

Italia vogliam servirsene come pretesto per *far noi stessi*, cioè per migliorare le condizioni nostre individuali, quelle della nostra famiglia e della nostra provincia. Bisogna confessarlo: la fiducia sparisce a gran passi, e l'apatia che regna nello esercizio de' diritti politici e amministrativi che non conducono alla burocrazia stipendiata, prova ad evidenza che lo spirito pubblico è scoraggiato e confuso. Che gli alti poteri dello Stato ci pensino! Se un Progetto come quello preparato dal Senato del Regno per servir di Statuto alla Banca d'Italia giungesse a convertirsi in Legge dello Stato, un gran suggello sarebbe messo a conferma di tanto avvilimento, e di tanta sfiducia!

Ma Iddio e l'altro ramo del Parlamento preservino l'Italia da tanta sventura!

Firenze, 10 Maggio 1864.

FRANCESCO SCOTI.

FIRENZE,
TIPOGRAFIA DI G. BARBÈRA.

1864.

